

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
CULTORI DELLA MATERIA
REGOLAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei *Cultori della materia* e le loro attività, ai sensi dell'Art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'espressione *Cultori della materia* indica esperti o studiosi che non appartengano ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, i quali abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare.

Art. 2 - Funzioni

1. I *Cultori della materia* possono far parte delle commissioni d'esame per le discipline per le quali è stato attribuito il titolo.
2. Essi possono svolgere attività di supporto alla didattica, ma non possono, in alcun caso, svolgere attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari).
3. Per ciascun insegnamento non potrà essere nominato più di un Cultore della Materia. Durante lo svolgimento degli esami, i Docenti incardinati non possono essere in un numero inferiore rispetto ai Cultori della Materia.
4. Le attività svolte dai *Cultori* non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni in ambito universitario; esse sono completamente gratuite, essendo svolte esclusivamente su base volontaria.

Art. 3 - Procedura di nomina

1. La nomina dei *Cultori* è disposta dal Direttore di Dipartimento, su proposta di un professore ufficiale della materia per la quale il titolo è richiesto.
2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità dell'interessato, nella quale lo stesso confermerà di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

3. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di non intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.
4. Il docente proponente presenterà la proposta di nomina da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, entro il mese di marzo di ciascun anno accademico.
5. Ogni singolo docente può proporre di inserire nella Commissione d'esame di profitto un *Cultore della Materia*.

Art. 4 - Requisiti e Documentazione

1. La proposta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti sottoscritti dal candidato:
 - a) curriculum del candidato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale o della laurea quadriennale e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo richiesto;
 - b) elenco delle pubblicazioni prodotte;
 - c) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
2. Per il conseguimento della qualifica di *Cultore* è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti coerente con la disciplina per la quale si chiede il titolo:
 - a) essere dottore di ricerca;
 - b) essere titolare di assegno di ricerca universitario o del CNR;
 - c) essere autore di almeno una pubblicazione scientifica.

Art. 5 - Collaboratori ed esperti linguistici

1. I Professori e i Ricercatori di Lingua e Traduzione possono, in deroga a quanto previsto dal Comma 5 dell'Art. 3 e dal Comma 2 dell' Art. 4, richiedere la nomina di un ulteriore *Cultore della Materia* scelto tra i CEL/ex-Lettori.
2. Le attività di cui al precedente art. 2 devono rientrare nel numero di 100 ore che i Collaboratori ed esperti linguistici possono dedicare ad attività extra-curricolari, ai sensi del relativo Contratto Collettivo decentrato

Art. 6 - Validità e durata

1. L'attribuzione della qualifica ha validità annuale e può essere rinnovata, sempre a cadenza annuale, su proposta del docente di riferimento accompagnata da dichiarazione di disponibilità dell'interessato (commi 2 e 3 dell'art. 3).

2. Il *Cultore* può fare uso del titolo esclusivamente durante il periodo di attribuzione dello stesso e con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale è conferito; le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore.

Art. 7 - Trasmissione degli atti

L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica di *Cultore della materia* o il rinnovo della medesima verrà comunicata dal Direttore del Dipartimento per il tramite del Manager Didattico.

Art. 8 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento avrà vigore a partire dalla data di approvazione del relativo verbale di seduta da parte del Consiglio di Dipartimento.

**PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI
CULTORE DELLA MATERIA**

Il sottoscritto prof. _____,
titolare dell'insegnamento di _____
nel Corso di laurea di _____
dell'Università del Salento, propone la nomina/riconferma
del dott. _____
quale Cultore della Materia
per la disciplina _____,
SSD _____.

Lecce,

Firmato

**DOMANDA DA PRESENTARE
A CURA DEL CULTORE DELLA MATERIA**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____,
di professione _____

DICHIARA

di essere disponibile ad accettare la nomina a Cultore della Materia presso il Corso di laurea in _____ del Corso di Studi in _____ dell'Università del Salento per l'anno accademico _____, in relazione alla disciplina _____ SSD _____ ;

di aver preso visione del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici sui Cultori della Materia e di accettarlo in ogni sua parte;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____ ;

di non intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

ALLEGA alla presente:

curriculum vitae che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e scientifici posseduti;

elenco delle pubblicazioni;

altro:

Lecce,

Firmato